

**REGOLAMENTO INTERNO
DEL GRUPPO INTERDIVISIONALE DI CHIMICA ORGANOMETALLICA
DELLA SOCIETÀ' CHIMICA ITALIANA**

(Approvato dal Consiglio Centrale il 27 settembre 2018)

ART. 1

Il Gruppo Interdivisionale di Chimica Organometallica, sorto per iniziativa delle Divisioni di Chimica Organica e Chimica Inorganica, è costituito dai Soci della Società Chimica Italiana che svolgono ricerche o hanno interesse nel campo delle tematiche inerenti la sintesi, la reattività, la struttura, le proprietà dei composti organometallici e le loro applicazioni nel campo della sintesi organica, della catalisi, dei materiali e in campo biologico.

Il Gruppo ha durata triennale, è rinnovabile e afferisce amministrativamente alla Divisione di Chimica Inorganica.

ART. 2 - COORDINATORE E CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Gruppo è retto dal Coordinatore e dal Consiglio Direttivo costituito da 5 Consiglieri, fra i quali viene designato il Consigliere-Segretario e dal Presidente della Divisione di afferenza amministrativa o suo delegato.

Il Coordinatore fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e lo presiede.

Coordinatore e Consiglieri sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

Il Consiglio Direttivo organizza le attività del Gruppo e redige il conto economico da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea.

Il Coordinatore è tenuto a fare pervenire ogni anno al Presidente della Divisione di afferenza amministrativa e per conoscenza al Presidente della Società Chimica Italiana, le relazioni dell'attività scientifica consuntiva e preventiva e il conto economico. Le relazioni scientifiche debbono essere inviate anche ai Presidenti delle altre Divisioni aderenti.

ART. 3 - ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

L'elezione del Coordinatore e dei Consiglieri avviene di norma per scrutinio nel corso di un'Assemblea appositamente convocata e per la quale non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea è valida solo se è presente almeno il 30% degli iscritti. In assenza di tale condizione, l'Assemblea si limiterà a procedere alla designazione delle candidature per le elezioni che avverranno per corrispondenza secondo le norme previste per Sezioni e Divisioni.

In ogni caso, per le elezioni, ciascun Socio può esprimere una sola preferenza per il Coordinatore e fino a due preferenze per i Consiglieri. Le schede che riportano più voti di quanti sono ammessi non saranno ritenute valide per l'elezione alla carica cui tali voti si riferiscono.

ART. 4 - AMMINISTRAZIONE

Il Gruppo non ha autonomia amministrativa.

Su proposta della Divisione di afferenza amministrativa, il Presidente della Società Chimica Italiana può concedere l'utilizzo di un conto corrente proprio ai Gruppi di rilevante consistenza ed attività, al fine di favorire le operazioni amministrative.

Per le sue attività il Gruppo dispone dei contributi messi a disposizione dalle Divisioni aderenti e da introiti e contributi specificamente destinati alle iniziative del Gruppo.

ART. 5

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento Generale di attuazione dello Statuto della Società Chimica Italiana.